



SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 5 dell'11/12/2023

OGGETTO: impianto ippico "Ippodromo di Agnano" - Proroga ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, ed ex art. 3.6 del Capitolato Speciale di concessione, del Contratto di concessione Rep. 86599 del 10/06/2022, all'attuale gestore "Ippodromi Partenopei s.r.l.", per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dal 01 gennaio 2024 e, dunque, fino al 31 dicembre 2024 – agli stessi patti ed alle medesime condizioni della concessione in essere – nelle more dello svolgimento della procedura di cui alla Determinazione Dirigenziale nr. 4 dell'11/12/2023.

Atto senza impegno di spesa

Il dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive, dott. Vincenzo Papa

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 13 maggio 2023 è stato dato avvio al processo di riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente, in conformità con quanto previsto dal Documento Unico di Programmazione 2023/2025, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale. n 69 del 23 marzo 2023.
- Con Disposizioni del Direttore Generale nr. 17 del 19/06/2023 e 18 del 21/06/2023 è stata data esecuzione alla predetta riorganizzazione.
- Con Decreto Sindacale Prot. n. 162/2023/DG del 28/06/2023 è stato conferito al Dirigente Vincenzo Papa l'incarico di Responsabile del Servizio Promozione Attività Sportive, incardinato nell'Area Sport e Pari Opportunità.
- Con Disposizione del Direttore Generale n. 49 del 28/07/2023 sono state attribuite le funzioni all'Area Sport e Pari Opportunità, e dunque al Servizio Promozione Attività Sportive.
- Sulla scorta dei provvedimenti surriferiti, a far data dal 28/07/2023 il Servizio Promozione Attività Sportive ha assunto la funzione di gestione amministrativa dei c.d. "grandi impianti sportivi" (al netto del servizio di gestione dello Stadio "D. A. Maradona"), ivi compreso l'Ippodromo di Agnano.

Premesso altresì che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019 sono stati approvati il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale relativi alla procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa – art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento in concessione, ex art. 164 e ss., D.Lgs. 50/ 2016, per 2 anni (dal 01/01/2020 al 31/12/2021), del servizio di gestione dell'impianto ippico "Ippodromo di Agnano", con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché oneri di progettazione.
- il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E il 28/03/2019 e pubblicato sulla serie 2019/5064-150106 del 01/04/2019; pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 01/04/2019: sul BURC n. 21 del 15/04/2019; su due quotidiani nazionali (Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore) e su due quotidiani locali (il Mattino e La Repubblica Ed. Napoli); unitamente a tutti gli atti di gara, sul sito web del Comune. www.comune.napoli.it, e sulla piattaforma digitale "Appalti & Contratti", <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, a partire dal 28/03/2019.
- con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 20/11/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, alla società "Ippodromi Partenopei s.r.l.", della concessione "mista" (lavori e servizi), per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2021, dopo aver preso atto della regolarità dell'offerta, espletato i controlli previsti e verificato che l'offerta presentata fosse priva di anomalie.
- con Disposizione Dirigenziale n. 2 del 31/12/2019 è stata disposta l'esecuzione

anticipata del contratto di affidamento in concessione, ex art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.

Visto che:

- Con Deliberazione n. 570 del 21/12/2021 la Giunta Comunale ha preso atto, tra le altre, della nota acquisita al protocollo PG/2021/792368 del 03/11/2021, inoltrata dal concessionario Ippodromi Partenopei s.r.l., con la quale quest'ultimo ha proposto la rimodulazione del rapporto di concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 216, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, ovvero mediante la proroga dell'originaria durata del rapporto concessorio, allegando apposito PEF revisionato.
- Con la D.G.C. in esame è stata autorizzata la predetta rimodulazione del rapporto concessorio, con conseguente variazione della durata del rapporto contrattuale (dal 31.12.2021 al 31.12.2023), e contestuale conferma del valore complessivo della concessione (€ 8.000.000,00).
- Con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 22/12/2021, in esecuzione della predetta Deliberazione di Giunta Comunale nr. 570/2021, è stato disposto di rimodulare, ex art. 216 del D.L. n. 34/2020 (recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), il rapporto di concessione in essere dell'impianto ippico "Ippodromo di Agnano", mediante "*...la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite ed anche attraverso la proroga della durata del contratto, nei modi che seguono:*"
 1. *concedere alla Ippodromi Partenopei s.r.l. una proroga di mesi 24 dell'attuale durata del predetto contratto e, dunque, con scadenza al 31.12.2023;*
 2. *la medesima Ippodromi Partenopei s.r.l. dovrà soddisfare il pagamento dei canoni mensili relativi al citato periodo di proroga, quantificati in sede di aggiudicazione di gara in € 12.050,00/mese, a far data da gennaio 2022 e fino a dicembre 2023, nonché quelli relativi al biennio pregresso, di pari importo, non versati a causa dei ridetti squilibri finanziari dettati dalla situazione pandemica ancora in corso, per un totale di € 24.100,00 mensili. L'importo complessivo di €578.400,00 (€ 24.100,00 x 24) dovrà essere coperto da garanzia fideiussoria;*
 3. *la medesima Società dovrà, inoltre, effettuare lavori per complessivi € 468.725,00 (escluso IVA), di cui € 341.282,26 già approvati nella stesura di progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale con*

deliberazione n. 93 del 12/03/2021 (relativi alle annualità 2020/2021), e previa condivisione con i competenti Servizi comunali (Tecnico Patrimonio e Tecnico Impianti Sportivi) e successiva approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale, di un'ulteriore quota di almeno € 127.442,74 (escluso IVA). L'importo complessivo dei lavori, pari ad € 468.725,00 (escluso IVA), dovrà essere coperto da garanzia fideiussoria;

4. *è confermato, relativamente alla durata della proroga biennale, il valore della concessione in ulteriori € 8.000.000,00 (importo stimato dalla stazione appaltante in sede di gara per il biennio”);*
- In esecuzione a quanto disposto con gli atti su innanzi richiamati, in data 10/06/2022 è stato sottoscritto il contratto di concessione ad Ippodromi Partenopei s.r.l., per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2023 (contratto Rep. 86599).

Rilevato che, dunque, l'attuale concessione è in scadenza al 31/12/2023.

Considerato che la posizione dell'attuale concessionario non è stata ancora oggetto di determinazione definitiva da parte del tavolo tecnico-amministrativo previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 570/2021 (la cui convocazione è stata richiesta dal Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive con note PG/2023/0644239 del 03/08/2023, PG/2023/687944 del 29/08/2023 e PG/2023/725499 del 12/09/2023, ed è stata disposta dalla Direzione Generale con nota PG/2023/756623 del 22/09/2023), stante le oggettive difficoltà di ricostruzione delle eventuali ed ipotetiche debenze pregresse in capo al concessionario, i tempi tecnici di valutazione e rendicontazione dei lavori di riqualificazione effettuati, la sussistenza di nuova documentazione presentata dal concessionario in merito ad ulteriori lavori insistiti sulla struttura, alcuni risalenti nel tempo.

Evidenziato che:

- In data 09/03/2023 l'a.t.i. composta da: “Infratech Consorzio stabile s.c.a r.l.” e “New Agnano s.c.a r.l.” ha notificato al Comune di Napoli il “*Progetto Integrato di Riqualificazione e Valorizzazione Ippodromo e complesso Termale della Conca Di Agnano Napoli*”.
- Tale documentazione è stata acquisita dall'Amministrazione con protocollo PG/2023/208249.
- In applicazione dell'art. 5, comma 2, L. 241/1990, con nota PG/2023/726505 del 12/09/2023, il Dirigente dello scrivente Servizio ha richiesto alla Direzione Generale la convocazione di un tavolo tecnico tra i Servizi competenti, finalizzato all'analisi preliminare della proposta progettuale surriferita.
- Con nota PG/2023/756623 del 22/09/2023, la Direzione Generale ha convocato il surriferito Tavolo Tecnico.

- Sulla scorta degli esiti preliminari del predetto Tavolo, con nota PG/2023/787564 del 02/10/2023 il Dirigente dello scrivente Servizio ha richiesto ai Servizi competenti l'adozione di un parere, ciascuno per il proprio ambito di autorità, circa la predetta proposta progettuale.
- I pareri richiesti sono stati acquisiti con note PG n.: 827615 del 16/10/2023, 836611 del 17/10/2023, 835892 del 17/10/2023, 840331 del 18/10/2023, 935645 del 16/11/2023, 853432 del 23/10/2023, 811129 del 10/10/2023, rispettivamente dei Servizi Ciclo Integrato delle Acque e Tutela del Mare, Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa, Tutela dell'Ambiente, della Salute e del Paesaggio, Tecnico Edilizia Sportiva, Difesa Idrogeologica del Territorio e Bonifiche, Cultura, Verde Pubblico. I predetti pareri sono conservati agli atti del Servizio Promozione Attività Sportive.
- Sulla scorta dei pareri su innanzi acquisiti, con nota PG/2023/1007602 dell'11/12/2023, il Servizio Promozione Attività Sportive ha notificato alla predetta a.t.i. la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10 *bis*, L. 241/1990.

Rilevato che:

- Per le intrinseche caratteristiche tecniche, l'analisi della proposta progettuale surriferita ha richiesto il coinvolgimento di numerosi Servizi dell'Ente, stante l'articolata multidisciplinarietà della fattispecie.
- In pendenza di una proposta progettuale di così complessa valutazione, l'Ente era nella impossibilità tecnica e giuridica di poter espletare una nuova procedura ad evidenza pubblica tesa alla individuazione di un concessionario per l'impianto ippico di Agnano.
- Come su innanzi accennato, la procedura avviata con la presentazione della predetta proposta progettuale è stata definita, quantomeno in via di prima approssimazione, con l'adozione del provvedimento di cui alla nota PG/2023/1007602 dell'11/12/2023.
- Solo all'esito della adozione del provvedimento di cui sopra è stato possibile, per il Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive, adottare la Determinazione Dirigenziale nr. 4 dell'11/12/2023, con la quale sono stati approvati il Bando, il Disciplinare di gara ed il Capitolato speciale relativi alla procedura aperta ex art. 71, D.Lgs. n. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 e 185 d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione, ex art. 176 e ss. del d.lgs. n. 36 del 2023, per un periodo di anni 2 (due), del solo servizio di gestione dell'impianto ippico in esame, con oneri accessori di manutenzione.
- Quand'anche, a seguito della notifica della comunicazione surriferita, nei termini previsti gli istanti producessero documentazione utile al riesame della proposta progettuale, si renderebbe comunque necessaria l'adozione di un provvedimento di proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 3.6 del Capitolato Speciale di Concessione, onde consentirne il prosieguo della relativa istruttoria.

Considerato ulteriormente che:

- A far data dal 01/07/2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 36/2023, c.d. “nuovo codice dei contratti pubblici”.
- Il predetto testo legislativo ha introdotto profonde e significative modifiche, per quel che qui occupa, in tema di concessioni di servizi, le quali, adesso, costituiscono la fattispecie-tipo della categoria del cosiddetto Partenariato Pubblico-Privato. Le variazioni normative in esame, contestualmente all’assenza – quantomeno nel primo periodo di applicazione – di atti amministrativi di indirizzo e/prassi rilasciati dalle competenti Autorità Nazionali di settore, hanno imposto alle stazioni appaltanti una complessa attività ricognitiva ed interpretativa delle nuove regole per l’espletamento delle procedure di gara.

Preso atto che

- Nelle more della conclusione della procedura ad evidenza pubblica di affidamento dell'impianto *de quo* di cui sopra, è assolutamente necessario tutelare e garantire molteplici interessi pubblici primari e di fondamentale priorità generale, quali:
 - o il diritto al lavoro del personale attualmente impiegato presso l'impianto (composto da circa 80 unità, oltre all’indotto generato dal mercato ippico);
 - o la salvaguardia della salute degli animali (circa 600), attualmente ricoverati presso l'ippodromo;
 - o la tutela e la custodia della struttura, evitando ogni possibile vandalizzazione e/o occupazione *sine titulo*;
 - o la pubblica fruizione di uno tra i più importanti ippodromi nazionali, da parte dell'utenza interessata;
 - o la prosecuzione della messa a reddito dell'impianto, al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici del Comune di Napoli, anche in termini di attuazione degli scopi di cui al c.d. “Patto per Napoli”.
- È orientamento giurisprudenziale consolidato quello per il quale la Pubblica Amministrazione, nell’effettuare una scelta dovrà sempre prendere in considerazione il contemperamento di tutti gli interessi coinvolti dall’azione amministrativa, quindi interesse pubblico e interessi secondari pubblici o privati.
- La sola modalità operativa con la quale l’Amministrazione appronta la massima tutela alle esigenze suindicate è quella di garantire la continuità gestionale dell’impianto, quantomeno nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica i cui atti, come già accennato, sono stati approvati con la Determinazione Dirigenziale nr. 4 dell’11/12/2023.

Preso atto, altresì, che

- l’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, stabilisce che *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista*

nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

- l'art. 3.6 del Capitolato Speciale di Concessione, facente parte integrante del Contratto Rep. 86599 del 10/06/2022, rubricato: “MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA”, stabilisce che alla concessione *de quo* “*Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016*”, ovvero è consentito all'Ente concedente di disporre la proroga tecnica ai sensi del predetto art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016.

Vista

- la nota Prot. nr. 0492875 del 18/09/2023, con la quale il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha richiesto al Comune di Napoli “*il titolo di disponibilità dell'Ippodromo di Agnano in capo alla società Ippodromi Partenopei s.r.l. dal 01/01/2024 al 31/12/2024, per lo svolgimento dell'attività di organizzazione delle corse di trotto e galoppo, al fine di inserire l'impianto nei provvedimenti concernenti l'erogazione dei fondi di sostegno alle attività ippiche*”.
- il predetto Ministero, quindi, programma le attività ippiche – sia in termini di svolgimento delle gare di trotto e galoppo, sia in termini di determinazione delle relative sovvenzioni economiche – in un arco temporale corrispondente all'anno solare.

Visti

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- La L. 241/1990;
- Gli atti approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019, con particolare riguardo all'art. 3.6 del Capitolato speciale costituente parte integrante del Contratto di Concessione Rep. 86599 del 10.06.2022.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 *bis*, D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2 lett. a), Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. .n 4 del 28 febbraio 2013, modificato con Deliberazione Consiliare n. 49 dell'11/07/2018);
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal Dott. Vincenzo Papa, dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive;
- che ai sensi dell'art. 6 *bis*, L. n. 241/1990, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

- che il presente atto non comporta impegni di spesa.

Attestato altresì che:

- ai fini della regolarità dell'azione amministrativa, in applicazione di quanto chiarito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), da ultimo, con parere di funzione consultiva n. 69 dell'11 gennaio 2023, lo scrivente Servizio ha espletato, a carico dell'attuale concessionario, i seguenti controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016 (oggi trasfuso, con le opportune modificazioni, nell'art. 94, D.Lgs. 36/2023):
 - o con nota PG/2023/0927805 del 14/11/2023, la verifica di eventuali carichi pendenti a carico di D'A**** L***, in qualità di amministratore della società Ippodromi Partenopei s.r.l.;
 - o con nota PG/2023/0927817 del 14/11/2023, la verifica di eventuali carichi pendenti a carico di D'A**** P*** L****, in qualità di amministratore della società Ippodromi Partenopei s.r.l.;
 - o con nota PG/2023/0927779 del 14/11/2023, il certificato del casellario giudiziale a carico di D'A**** L***, in qualità di amministratore della società Ippodromi Partenopei s.r.l.;
 - o con nota PG/2023/0927792 del 14/11/2023, il certificato del casellario giudiziale a carico di D'A**** P*** L****, in qualità di amministratore della società Ippodromi Partenopei s.r.l.;
 - o con PEC inviata all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Napoli I in data 14/11/2023, il certificato di regolarità fiscale della società Ippodromi Partenopei s.r.l.;
 - o con nota PG/2023/0926980 del 14/11/2023, la regolarità fiscale rispetto ai tributi locali (c.d. "Programma 100");
 - o con richiesta PR_NAUTG_Ingresso_0368086_2023-11-14, le interrogazioni presso la B.D.N.A..
- tutti i controlli di cui all'elenco che precede hanno dato riscontro regolare.

Tutto ciò premesso, considerato, visto, rilevato, evidenziato, attestato e di cui si è preso atto, il Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli, da ultimo, con la surriferita Disposizione del Direttore Generale n. 49 del 28/07/2023

DETERMINA

per i motivi su innanzi esposti, **ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 3.6 del Capitolato speciale, prorogare la durata del contratto di concessione Rep. 86599 del 10/06/2022**, relativo all'impianto ippico "Ippodromo di Agnano", **in capo alla società Ippodromi Partenopei s.r.l., per un totale di 12 (dodici) mesi e, dunque, fino al**

31/12/2024, agli stessi patti ed alle medesime condizioni previste dagli atti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019.

Ai sensi e per gli effetti di cui ai richiamati artt. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e 3.6 del Capitolato speciale facente parte integrante del Contratto di concessione Rep. 86599 del 10/06/2022, **dare atto che la proroga in oggetto viene disposta agli stessi patti e condizioni previsti per l'attuale concessione**, ai sensi di quanto di seguito specificato.

Dare atto che, per effetto della presente Determinazione Dirigenziale, richiamando gli atti approvati dalla Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019, nonché il Contratto di concessione Rep. 86599 del 10.06.2022, qui da intendersi tutti integralmente trascritti e ripetuti, il concessionario Ippodromi Partenopei s.r.l. ha l'onere di:

1. versare all'Ente concedente – nelle forme e con i modi già stabili negli atti della concessione (cfr., in particolare, l'art. 4.2 del Capitolato Speciale di Concessione) –, per l'intera durata della proroga (o, se precedente, fino al momento della conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui sopra), il canone di concessione mensile, che è pari ad € 12.050,00, oltre IVA, così determinato sulla scorta dell'offerta formulata dal concessionario in sede di gara (corrispondente al rialzo percentuale dello 0,197% sull'importo posto a base d'asta). Tale canone è esclusivamente riferibile alla concessione in proroga;
2. terminare, con le modalità già previste dai richiamati atti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019, la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l'esecuzione di lavori, per complessivi € 639.366,13 oltre IVA ed oneri di legge, così composti (oltre quanto previsto dal successivo punto *sub* 3):
 - a. Lavori per complessivi € 341.282,26 oltre IVA, di cui al progetto definitivo/esecutivo già approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 93/2021;
 - b. Lavori per complessivi € 127.442,74, oltre IVA, previa presentazione di un progetto definitivo/esecutivo ai competenti Servizi del Comune di Napoli, e previa approvazione da parte della Giunta Comunale. Tale quota di lavori è stata prevista in occasione della rimodulazione del rapporto di concessione di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 570/2021, alla Determinazione Dirigenziale nr. 8 del 22/12/2021 e, in ultimo con contratto Rep. 86599 del 10/06/2022;
3. eseguire una ulteriore quota di lavori per complessivi € 170.641,13, oltre IVA, previa presentazione di un progetto definitivo/esecutivo ai competenti Servizi del Comune di Napoli, e previa ulteriore approvazione da parte della Giunta Comunale.

L'ammontare di tali lavori è quantificato sulla scorta dei patti e delle condizioni di cui agli atti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019. In particolare, la quota lavori di cui al presente articolo è stata determinata in proporzione all'ammontare dei lavori oggetto di offerta da parte del concessionario. I progetti di cui al punto b) dell'elenco che precede, e di cui al presente art. 3, devono

confluire in un unico elaborato progettuale.

4. Dare atto che, qualora in prossimità della conclusione del periodo di proroga vi fossero ancora residui interventi da realizzare e/o ultimare, il concessionario dovrà versare all'Ente concedente il relativo residuo valore. Nella ipotesi di cui al presente articolo, il personale tecnico del Comune specificatamente individuato, di concerto con quello del concessionario, procederanno alle determinazioni del valore monetario residuo degli interventi non ancora eseguiti. Resta ferma, se del caso, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 3.9 del Capitolato speciale facente parte integrante del Contratto oggetto della presente proroga;
5. Produrre *ad horas*, e comunque non oltre il giorno 22/12/2023, precipua polizza fideiussoria irrevocabile con garanzia a prima richiesta a favore del beneficiario, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rilasciata da primario Istituto assicurativo e/o bancario, in favore del beneficiario Comune di Napoli, con facoltà dell'Ente di sindacare la relativa scelta che dovrà essere, pertanto, oggetto di preventiva comunicazione. La predetta polizza deve essere rilasciata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per un valore totale, quindi, pari ad € 783.966,13 (così composti: € 144.600,00 a titolo di canoni dovuti per la durata del periodo di proroga, ex art. 1 della presente Determinazione di proroga; € 639.366,13 a copertura del regolare adempimento degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 della presente Determinazione di proroga). La predetta polizza dovrà prevedere una scadenza non antecedente al 31/12/2024. In mancanza di esibizione della predetta polizza con le caratteristiche, i modi ed i termini previsti dal presente art. 4, l'Ente procederà, senza ulteriore avviso, ad escutere le polizze fideiussorie esibite dal concessionario a titolo di cauzione definitiva, in seguito all'aggiudicazione della procedura avviata con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019) e, in particolare:
 - a. polizza definitiva Serie IB nr. 201404 emessa il 29/01/2020 dalla ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.;
 - b. Atto addizionale alla polizza definitiva Serie IB nr. 201404 emessa il 29/01/2020 dalla ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.;
 - c. Polizza fideiussoria Serie IB n. 202512, emessa il 20/05/2022 da ABC ASIGURARI REASIGURARI S.A.
6. Assicurare l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali di cui agli atti approvati con la surriferita Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019, nessuna esclusa.
7. Ritirare la procedura di messa in mobilità del personale dipendente, della quale il Servizio Promozione Attività Sportive è stato avvisato per le vie brevi.
8. Assicurare la prosecuzione delle attività relative alla c.d. "area mercatale", così come attualmente disciplinata.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rimanda a tutti i patti e le condizioni di cui agli atti della concessione oggetto della presente proroga.

Si attesta che il presente documento ed i relativi allegati non contengono dati sensibili.

Allegati

Costituiscono parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale i seguenti allegati:

- *Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019, composta da 4 pagine;*
- *Capitolato speciale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019, composto da 35 pagine;*
- *Allegati al Capitolato speciale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019, composto da 6 pagine;*
- *Disciplinare approvato con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 27 marzo 2019, composto da 30 pagine;*
- *Verbale di Gara nr. 1 del 30/04/19, composto da 4 pagine;*
- *Verbale di Gara nr. 2 del 17/06/19, composto da 2 pagine;*
- *Verbale di Gara nr. 3 del 24/06/19, composto da 2 pagine;*
- *Determinazione Dirigenziale n. 3 del 20/11/2019, composta da 6 pagine;*
- *Contratto di concessione Rep. 86599 del 10/06/2022, composto da 17 pagine oltre la 1° pagina, concernente la ricevuta di repertoriazione;*
- *Deliberazione di Giunta Comunale nr. 570 del 21/12/2021, composta da complessive 14 pagine;*
- *Determinazione Dirigenziale nr. 4 dell'11/12/23, composta da 4 pagine.*

sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
dott. Vincenzo Papa

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata, in originale, negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.